

Documento di valutazione dei rischi

ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI TEATRO COMUNALE DI BELLUNO

Piazza Vittorio Emmanuele II
32100 Belluno

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS_Cov2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

rev.	data	causale
01	01/10/2020	Aggiornamento con capitolo 8.8

Data certa certificata con firma elettronica verificata.

FASCINA dott. ing. Giuseppe

Studio di ingegneria per la sicurezza - Via Col di Salce 5/A, 32100 BELLUNO
tel. 0437/915088 – fax 0437/915101 – mail gfascina@ingfascina.it

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
4.	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
5.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	4
6.	COMITATO DI GESTIONE / COVID MANAGER.....	5
7.	MISURE DI CARATTERE GENERALE.....	5
7.1.	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....	5
7.2.	INFORMAZIONE	6
7.3.	PULIZIA E SANIFICAZIONE	7
7.4.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	7
7.5.	RIFIUTI	7
8.	MISURE DI CARATTERE SPECIFICO	7
8.1.	MISURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	7
8.2.	MISURE PER IL PERSONALE ESTERNO (SERVICE).....	8
8.3.	MISURE PER GLI ATTORI.....	8
8.4.	ACCESSO A TEATRO	8
8.5.	MISURE PER LE PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI.....	9
8.6.	MISURE PER LE PRODUZIONI TEATRALI.....	9
8.7.	MISURE PER LE PRODUZIONI DI DANZA	9
8.8.	MISURE PER LE UTILIZZO DEL TEATRO COME ESPOSIZIONE TEMPORANEA	10
9.	GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO IN AZIENDA.....	10
9.1.	SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI.....	10

REVISIONI

rev.	data	causale
00	22/09/2020	Stesura del Documento.
01	01/10/2020	Aggiornamento con capitolo 8.8

1. INTRODUZIONE

Il presente documento riassume le misure di prevenzione e protezione individuate dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti per la gestione del rischio da Coronavirus all'interno del Teatro Comunale di Belluno.

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Al fine della comprensione del presente documento, si puntualizza che:

- Il teatro è classificato come ambiente di lavoro non sanitario;
- il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
- il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale quanto agli spettatori a tutto il personale esterno del teatro;
- per tutto il personale vigono gli obblighi definiti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di "contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", di "osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva e individuale" e di "segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza".

2. DEFINIZIONI

Epidemia: Aumento, di solito improvviso, nel numero di casi di una specifica malattia superiore a quanto atteso per la popolazione specifica di quell'area geografica.

Focolaio: Riprende la stessa definizione di epidemia ma in genere riferito ad un'area geografica più limitata.

SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 indica il virus responsabile della malattia.

COVID-19: Corona Virus Disease – 2019, indica la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2.

Droplet: Goccioline di aerosol eliminate con respiro, starnuto, tosse o con il parlato e che raggiungono una breve distanza da chi le ha prodotte, in ragione della forza di gravità (in genere meno di 1 metro).

Quarantena: La quarantena è un insieme di restrizioni, rientra tra i provvedimenti definiti in passato come "misure contumaciali", applicate a soggetti sani presumibilmente venuti a contatto con soggetti infettati, volte a prevenire la diffusione di una malattia infettiva nella comunità.

Isolamento: L'isolamento è la separazione per il periodo di contagiosità di persone infette, in luoghi o condizioni tali da prevenire o limitare il rischio di trasmissione diretta o indiretta dell'agente infettante dai soggetti infettati a quanti sono potenzialmente suscettibili. Nel contesto del presente documento, si intende il periodo in cui al soggetto viene raccomandato di restare presso il proprio domicilio (isolamento domiciliare fiduciario) soggiornando in una stanza singola ben ventilata, con un bagno dedicato, se possibile finestrato.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi (elenco non esaustivo in quanto in aggiornamento continuo):

- D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008.
- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Decreti Legge.
- Ordinanze del Ministero della Salute

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
- Ordinanze del Presidente della Regione Veneto
- Ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- Linee guida della Regione Veneto per ambienti di lavoro non sanitari

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il “protocollo condiviso” del 14 marzo 2020 (aggiornato poi al 24 aprile 2020) stabilisce che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Come chiarito dalla circolare Inail 13/04/2020 quindi, se l'attività non presenta un rischio proprio o aspetti peculiari tali da elevare il rischio al rango di rischio generico aggravato questi non vanno indicati e valutati come rischio lavorativo e non sarà quindi necessario procedere ad una valutazione specifica del rischio da SARS-CoV-2, ma sarà sufficiente implementare le sopracitate misure precauzionali di contenimento indicate dal già indicato “protocollo”.

Anche le Indicazioni operative della Regione Veneto chiariscono che nell'attuale scenario “in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.”

Il presente documento riassume le misure di prevenzione e protezione individuate dall'azienda per la gestione del rischio da SARS-CoV2 e si applica a tutte le attività svolte all'interno della stessa, sia da parte dei dipendenti dell'azienda che da parte dei clienti e dai visitatori esterni (fornitori/lavori in appalto). Tale protocollo deve essere reso noto a tutte le ditte che svolgono lavori in appalto.

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ai fini della valutazione del rischio, essendo il rischio Coronavirus di natura generica e non specifica, si è preso come riferimento il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” redatto dall'INAIL in aprile 2020. Secondo il documento, il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Attribuendo un valore numerico per ogni variabile e combinando questi valori in una matrice è possibile individuare il livello di rischio dell'attività. In particolare, per l'attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, compresa all'interno del settore R delle attività economiche (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) e con codice ateco 90, il livello di rischio da contagio Covid-19 è: BASSO.

Si ritiene che tale livello di rischio sia applicabile a tutte le mansioni dell'azienda.

6. COMITATO DI GESTIONE / COVID MANAGER

Al fine di garantire la corretta redazione e attuazione del presente Protocollo di gestione anti contagio è istituito il Comitato per l'applicazione del protocollo composta da:

- Datore di Lavoro
- RSPP
- Medico Competente

Il Comitato ha il compito di redigere e mantenere aggiornato il presente documento e di verificare periodicamente l'attuazione delle misure di prevenzione indicate.

7. MISURE DI CARATTERE GENERALE

In particolare, si rende noto quanto indicato dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro:

- È fatto divieto di fare ingresso, di poter permanere a teatro e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio, quando si manifestino sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di infezione respiratoria (rispondenti a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità che impongono di informare il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta e l'Autorità sanitaria, rimanendo al proprio domicilio);
- È fatto divieto di fare ingresso o di poter permanere in azienda in caso di provenienza da zone a rischio o in caso di contatto con persone risultate positive al COVID-19, nei 14 giorni precedenti, o nel caso di provenienza da zone a rischio, secondo le indicazioni dell'OMS (DL n.6 del 23/02/2020)
- Si prende conoscenza e si accetta il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- Si chiede di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza nell'ambiente lavorativo, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- Si chiede di prendere visione e mettere in pratica le indicazioni sull'utilizzo delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuale.
- Si richiede di osservare scrupolosamente le misure igieniche personali.

7.1. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

In generale, le misure igieniche personali da rispettare da parte di tutti sono:

- È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- Mantenere una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone.
- Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se si presenta febbre, tosse o difficoltà respiratorie.
- Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evitare situazioni di aggregazione.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante.
- Sono a disposizione in luoghi facilmente individuabili detersivi e disinfettanti per le mani.
- Usare fazzoletti monouso da tenere in un sacchetto se non gettato subito nel bidone del secco.

- Rispetto al lavaggio delle mani (più volte al giorno, con acqua e sapone) e all'impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%), si devono rispettare le seguenti regole:
 - prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
 - prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
 - indossando i guanti monouso, nei casi in cui un'attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l'uso;
 - ad ogni ingresso nelle sale o nei camerini.

7.2. INFORMAZIONE

L'azienda provvede ad informare i lavoratori e chiunque altro entri in azienda circa le disposizioni contenute in questo protocollo attraverso la consegna e/o affissione all'ingresso o nei luoghi maggiormente visibili appositi depliant informativi:

Si rende noto al lavoratore quanto indicato dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro:

- È fatto l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- Si prende conoscenza e si accetta il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- Si chiede di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- Si chiede di prendere visione e mettere in pratica le indicazioni fornite sull'utilizzo delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuale.
- Si richiede di osservare scrupolosamente le misure igieniche personali di cui si è data comunicazione.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale e gli spettatori devono attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

L'informazione riguarda anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, accedono al teatro.

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si decide di farsi promotori dell'informazione attraverso:

1. Diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni e inerenti l'individuazione di sintomi. Questo avviene mediante affissione del cartello informativo all'ingresso del teatro;
2. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all'interno di tutti i servizi igienici, mediante affissione dell'infografica presente negli allegati;

L'azienda provvede ad informare i lavoratori e chiunque altro entri in azienda circa le disposizioni contenute in questo protocollo attraverso:

- la consegna e/o affissione all'ingresso o nei luoghi maggiormente visibili di appositi depliant informativi.
- la diffusione di un'informativa per i lavoratori dipendenti
- la diffusione di un'informativa per le ditte che noleggiavano il teatro e per le ditte in service.

7.3. PULIZIA E SANIFICAZIONE

Uno degli interventi dimostratisi senza alcun dubbio a maggior efficacia per il contrasto al contagio da COVID-19, al di là del rispetto della distanza minima di sicurezza e delle regole di igiene delle mani e del non toccarsi bocca, occhi, naso, è la pulizia degli spazi comuni.

L'azienda ha adottato le seguenti misure di pulizia e sanificazione degli ambienti, utilizzando prodotti come per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (ipoclorito di sodio = candeggina) (Ministero della salute, s.d.) ipoclorito 0.1-0.5%:

- frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- dovrà essere svolta la pulizia e la disinfezione degli ambienti dopo ogni utilizzo.
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (vedi apposita procedura riportata di seguito)
- viene favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni ed è escluso totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- frequente aereazione dei locali, quando possibile.

Le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno essere riportate nel registro delle operazioni di pulizia.

7.4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale:

- Il personale deve sempre indossare la mascherina
- In caso di uso dei guanti, questi devono essere monouso
- Tutti gli spettatori devono indossare SEMPRE la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
- Nel momento in cui lo spettatore è seduto al proprio posto, è tenuto ad indossare la mascherina. Tale misura viene decisa dall'azienda a maggior tutela degli spettatori.
- Tutto il personale esterno (tecnici audio/video, service e altro) è tenuto ad indossare sempre la mascherina.
- All'interno dei camerini, gli attori non sono tenuti ad indossare la mascherina solo se viene rispettato il distanziamento di un metro tra le persone.

7.5. RIFIUTI

Gli attori, gli spettatori e il personale sono tenuti a riportare al proprio domicilio eventuali rifiuti quali mascherine e guanti.

Ulteriori rifiuti legati al Covid-19, derivanti da attività di pulizia e igienizzazione, sono smaltiti normalmente.

8. MISURE DI CARATTERE SPECIFICO

8.1. MISURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Nel rispetto delle disposizioni delle Autorità, l'azienda ha imposto:

- il divieto di fare ingresso, di poter permanere in azienda e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio, quando si manifestino sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di infezione respiratoria (rispondenti a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità che impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria, rimanendo al proprio domicilio);
- Il divieto di fare ingresso o di poter permanere in azienda in caso di provenienza da zone a rischio o in caso di contatto con persone risultate positive al COVID-19, nei 14 giorni precedenti, o nel caso di provenienza da zone a rischio, secondo le indicazioni dell'OMS (DL n.6 del 23/02/2020)

L'azienda prevede l'utilizzo di un termometro ad infrarossi con cui ad ogni lavoratore sarà misurata la propria temperatura corporea all'arrivo presso la sede di lavoro. Se tale valore risulterà superiore a 37,5° il lavoratore dovrà rientrare a casa.

Per quanto riguarda l'attività svolta dal personale presente:

- Il personale è tenuto a lavarsi spesso le mani.
- Il personale dovrà utilizzare esclusivamente i propri oggetti per le attività di lavoro. Nel caso in cui sia necessario utilizzare oggetti che sono in condivisione con altro personale, il lavoratore è tenuto ad igienizzare la superficie dopo ogni utilizzo.
- All'interno dei locali, dovrà essere sempre garantita la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
- I locali dovranno essere aerati frequentemente, a seconda delle possibilità.
- Usare fazzoletti monouso da tenere in un sacchetto se non gettato subito nel bidone del secco.

8.2. MISURE PER IL PERSONALE ESTERNO (SERVICE)

Per il personale esterno valgono le stesse misure definite per il personale dipendente. In particolare:

- All'arrivo presso il teatro, deve essere misurata la temperatura corporea.
- Il personale esterno dovrà essere identificato con un badge. Non è possibile la presenza nella zona del palco e dei camerini di personale non identificato.
- Il personale esterno è tenuto a lavarsi spesso le mani.
- Il personale dovrà utilizzare esclusivamente i propri oggetti per le attività di lavoro. Nel caso in cui sia necessario utilizzare oggetti che sono in condivisione con altro personale, il lavoratore è tenuto ad igienizzare la superficie dopo ogni utilizzo.

8.3. MISURE PER GLI ATTORI

Per gli attori valgono le stesse misure definite per il personale dipendente. In particolare:

- All'arrivo presso il teatro, deve essere misurata la temperatura corporea.
- Gli attori dovranno essere identificati con un badge. Non è possibile la presenza nella zona del palco e dei camerini di personale non identificato.
- All'esterno di ogni camerino è installato un cartello indicante l'affollamento massimo possibile all'interno del camerino corrispondente.
- Gli attori sono tenuti a lavarsi spesso le mani.
- All'interno dei camerini, gli attori non sono tenuti ad indossare la mascherina solo se viene rispettato il distanziamento di un metro tra le persone.
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri

8.4. ACCESSO A TEATRO

Nel rispetto delle disposizioni delle Autorità, l'accesso a teatro avviene secondo le seguenti modalità, valide per tutte le categorie di spettacoli:

- ❖ il divieto di fare ingresso e di poter permanere a teatro, quando si manifestino sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di infezione respiratoria (rispondenti a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità che impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria, rimanendo al proprio domicilio). All'ingresso viene misurata la temperatura corporea a tutti gli spettatori.
- ❖ Il divieto di fare ingresso o di poter permanere in azienda in caso di provenienza da zone a rischio o in caso di contatto con persone risultate positive al COVID-19, nei 14 giorni precedenti, o nel caso di provenienza da zone a rischio, secondo le indicazioni dell'OMS (DL n.6 del 23/02/2020)
- ❖ L'accesso avviene in via privilegiata tramite prenotazione. Gli organizzatori degli spettacoli sono tenuti a mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg dopo lo spettacolo.
- ❖ Nei pressi della biglietteria è installato un pannello in plexiglass separatore.
- ❖ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- ❖ Durante l'accesso e l'uscita dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro. Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
- ❖ Seguire i percorsi di entrata e uscita indicati (dovranno eventualmente essere segnalati).
- ❖ I posti a sedere sono identificati da un cartellino e devono prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non

viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m.

8.5. MISURE PER LE PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI

Per le produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e gli spettacoli musicali, oltre alle misure definite nei capitoli precedenti, si devono rispettare le seguenti regole:

- ❖ L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- ❖ I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- ❖ Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- ❖ I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- ❖ Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

8.6. MISURE PER LE PRODUZIONI TEATRALI

Per le produzioni teatrali, oltre alle misure definite nei capitoli precedenti, si devono rispettare le seguenti regole:

- ❖ L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
- ❖ Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
- ❖ L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
- ❖ Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- ❖ Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.
- ❖ Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
- ❖ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

8.7. MISURE PER LE PRODUZIONI DI DANZA

Per le produzioni di danza, oltre alle misure definite nei capitoli precedenti, si devono rispettare le seguenti regole:

- ❖ Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" può considerarsi assimilabile.
- ❖ In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
- ❖ In particolare, vanno attuate:
 - la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
 - la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
 - l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

8.8. MISURE PER LE UTILIZZO DEL TEATRO COME ESPOSIZIONE TEMPORANEA

Durante la predisposizione degli spettacoli e in orari prefissati, il foyer del Teatro al piano terra e al piano primo viene utilizzato per piccole mostre, legate al tema della rappresentazione o della rassegna in attività durante il periodo di esposizione.

Al fine dell'apertura al pubblico di questi luoghi, è necessario rispettare le seguenti regole:

- ❖ il divieto di fare ingresso e di poter permanere a teatro, quando si manifestino sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di infezione respiratoria (rispondenti a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità che impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria, rimanendo al proprio domicilio). All'ingresso viene misurata la temperatura corporea a tutti gli spettatori.
- ❖ Il divieto di fare ingresso o di poter permanere in azienda in caso di provenienza da zone a rischio o in caso di contatto con persone risultate positive al COVID-19, nei 14 giorni precedenti, o nel caso di provenienza da zone a rischio, secondo le indicazioni dell'OMS (DL n.6 del 23/02/2020)
- ❖ I visitatori dovranno indossare, per tutta la durata della permanenza all'interno dei locali la mascherina.
- ❖ A disposizione dei visitatori sono presenti i flaconi di gel igienizzante, che dovranno essere utilizzati all'entrata.
- ❖ I percorsi di ingresso e uscita sono separati.
- ❖ I visitatori all'ingresso sono sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea, senza la registrazione del dato.
- ❖ Dovrà essere compilato il registro degli ingressi, con nome/cognome e numero di telefono di ogni singola persona. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione per almeno 14 giorni.
- ❖ L'affollamento massimo alla mostra è di numero 10 persone, escluso il personale.
- ❖ Dovranno essere sempre presenti minimo 3 persone con adeguata formazione e informazione sul presente protocollo e sulle misure generali di gestione del rischio contagio da Coronavirus.
- ❖ I locali dovranno essere puliti ed igienizzati frequentemente.

9. GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro. Lo stesso procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Veneto (tel. 800462340) o dal Ministero della Salute (tel. 1500).

9.1. SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

- ❖ La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del

contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

- ❖ Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- ❖ Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici al fine del contenimento della diffusione del virus.
- ❖ Per il reintegro di lavoratori dopo l'infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

Il Datore di Lavoro potrà applicare il divieto di accedere ai luoghi di lavoro ai soggetti fragili (in relazione all'emergenza in atto). Il lavoratore è tenuto a segnalare al proprio Datore di Lavoro, attraverso il Medico di Base, eventuali patologie tali da rendere necessaria l'adozione di ulteriori misure di prevenzione più restrittive. Il Medico Competente, in base ai dati in suo possesso derivanti dalla sorveglianza sanitaria, comunicherà al Datore di Lavoro i nominativi dei lavoratori considerati fragili.

Data _____

Firma _____


Fondazione Teatri delle Dolomiti
il Presidente